IT

Il testo delle interrogazioni non consente di individuare i controlli cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. Le disposizioni generali della legislazione comunitaria in materia di controllo dei prodotti alimentari sono comunque applicabili.

Per quanto riguarda le valutazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 6 del regolamento 258/97, le modalità, e segnatamente il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda gli organismi di valutazione, sono previsti all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, completati all'occorenza dagli articoli 7 e 9. Va notato che l'articolo 4, paragrafo 4, prevede che la Commissione pubblichi raccomandazioni riguardanti gli aspetti scientifici relativi alla preparazione delle relazioni di valutazione iniziale. Tali disposizioni sono all'occorrenza completate dalle pertinenti disposizioni della direttiva 90/220/CEE (²).

Per quanto riguarda i metodi di analisi si rammenta che l'articolo 4 della direttiva 93/99/CEE (³) prevede che gli Stati membri assicurino che la convalida dei metodi di analisi impiegati nel contesto del controllo ufficiale dei prodotti alimentari soddisfi, se possibile, le disposizioni previste dalla direttiva 85/591/CEE (⁴) concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

- (1) GU L 43 del 14.2.1997.
- (2) GU L 117 dell'8.5.1990.
- (3) GU L 290 del 24.11.1993.
- (4) GU L 372 del 31.12.1985.

(98/C 82/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2168/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

 $\it Oggetto: Regolamento (CE)$ n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — controllo

Può il Consiglio precisare se vi sono iniziative miranti a istituire, presso gli uffici di controllo dei prodotti alimentari, laboratori ad hoc responsabili degli accertamenti sui nuovi prodotti alimentari?

(98/C 82/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – esigenze di personale ai fini dei controlli

- 1. Può il Consiglio far sapere se esiste già il personale cui affidare i vari compiti di controllo o se esso deve ancora essere reperito?
- 2. Sono previste particolari misure di formazione per il personale?

(98/C 82/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2172/97

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti finanziari dell'attività di controllo

Può il Consiglio far sapere se sono stati iscritti in bilancio stanziamenti supplementari per far fronte agli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento?